

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 -Soggetti passivi

Art. 4 -Criteri di calcolo dell'addizionale

Art. 5 - Aliquota di compartecipazione

Art. 6 - Modalità di versamento

Art. 7 - Esenzioni

Art. 8 - Funzionario responsabile

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Art. 10 - Rinvio dinamico

Art. 11 - Pubblicità del Regolamento e degli atti

Art. 12 - Rinvio a disposizioni di legge

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Colazza, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.PE.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Colazza (NO), alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5

Aliquota di compartecipazione

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata nella misura di 0,20% per l'anno 2020 e successivi salvo modifiche.
2. La deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi da 2 a 4 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360.
3. Il versamento dell'addizione è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 7
Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 5, i contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 360/1998 e s.m.i. sia inferiore o uguale a € 15.000,00 (euroquindicimila/00). Per redditi superiori a € 15.000,01 (quindicimila/01), l'addizionale sarà dovuta sull'intero ammontare del reddito imponibile.

Art. 8
Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 9
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali."

Articolo 10
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 11
Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1 della legge 11.2.2005, n. 15 è pubblicata sul sito internet del Comune e tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12
Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge di disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vigenti.

Articolo 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1 gennaio 2020.